

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

Relativo al tirocinio pratico annuale dello studente presso l'Unità Sanitaria
n° 760/46 / del 18.03.2016

I. Parti del contratto

L'UNITA' SANITARIA OSPEDALE " NOSTRA SIGN. DI BONARIA" DI SAN GAVINO M con sede nel comune di /città/paese SAN GAVINO MONREALE, via VIA ROMA n°, Paese ITALIA, telefono/fax.....come fornitore di servizi per il tirocinio di studenti, rappresentata dal responsabile MADDALENA GIUA e dal coordinatore DOTT. MARIA ANNUNZIATA BALDUSSI

IL "VASILE GOLDIŞ" WESTERN UNIVERSITY di ARAD con sede nel comune di Arad, Romania, 94 Revoluției BLV., istituto di istruzione superiore riconosciuto dalla Legge n° 240/2002, rappresentata dal Rettore, Prof. dr. CORALIA ADINA COTORACI, MD PhD a le Facoltà di Medicina, rappresentata dal Preside di Facoltà Prof. Assoc. dr. CARMEN NEANȚU, MD PhD, come beneficiari dei servizi di tirocinio clinico per studenti,

Stipulato sulle conclusioni di di questo accordo quadro nel rispetto delle seguenti disposizioni:

II. Soggetto dell'accordo

ART. 1 (1) Il soggetto del presente accordo è l'unità sanitaria erogatrice del tirocinio pratico annuale per gli studenti della Facoltà di Medicina per acquisire competenze e abilità sotto il coordinamento e l'assistenza dell'unità sanitaria di EMERGENZA

(2) Gli argomenti del tirocinio specialistico pratico annuale sono stabiliti nell'allegato n° 1 del presente accordo, essendo parte di esso.

III. Durata dell'accordo

ART. 2 (1) Il tirocinio pratico annuale deve avere una durata di 140 ore/anno scolastico.

(2) Normalmente il periodo di tempo nel quale svolgere il tirocinio è dal 18 luglio al 18 settembre.

IV. Obblighi delle parti

A. Obblighi del beneficiario

ART. 3. IL "VASILE GOLDIŞ" WESTERN UNIVERSITY di ARAD- la Facoltà di Medicina, come beneficiari, hanno i seguenti obblighi:

- a. Di presentare all'Unità Sanitaria, come da allegato del presente contratto (allegato n°1), il soggetto per il tirocinio pratico annuale estivo con un determinato numero di ore e contenuti.
- b. Presentare all'Unità Sanitaria come allegato dell'accordo, la lista degli studenti che i svolgeranno il tirocinio pratico annuale;
- c. Di eseguire la valutazione del tirocinio pratico annuale con crediti ECTS;
- d. Di assegnare allo studente 2 crediti ECTS, ottenuti a seguito dello svolgimento del tirocinio annuale, crediti che saranno registrati anche nel Supplemento al Diploma secondo la regolamentazione Europass (Sentenza 2.241/2004/EC del Parlamento e Consiglio Europeo), dopo aver svolto il tirocinio annuale con successo.

B. Obblighi del fornitore

ART. 4. L'unità sanitaria OSP. "NOSTRA SIGNORA DI BONARIA" ASL 6 SANLURI, in quanto fornitore del tirocinio pratico per studenti ha i seguenti obblighi:

- a. Prima dell'inizio del tirocinio pratico, informare lo studente sulle norme di salute e sicurezza sul lavoro, secondo la legge applicabile;

- b. Rispettare le disposizioni di legge e prendere tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dello studente al lavoro, così come fornire consigli sulle regole per la prevenzione dei rischi professionali;
 - c. Nominare la persona per coordinare il tirocinio pratico dello studente nell'unità sanitaria, secondo gli appositi argomenti per il tirocinio pratico annuale estivo;
 - d. Fornire il materiale di base richiesto per il tirocinio pratico dello studente, secondo gli argomenti del tirocinio;
 - e. Informare il "Vasile Goldiș" Western University di Arad su qualsiasi violazione dello studente emerse durante lo svolgimento del tirocinio pratico nell'unità sanitaria.
- C. obblighi dello studente**

ART. 5. In qualità di tirocinante, lo studente ha i seguenti obblighi:

- a. Rispettare il programma di lavoro stabilito e svolgere le attività specifiche secondo gli argomenti del tirocinio pratico e, come previsto dall'accordo a seconda del loro volume e difficoltà, durante lo sviluppo del tirocinio
- b. Rispettare le regole interne dell'unità sanitaria;
- c. Rispettare le norme di sicurezza e salute sul lavoro che lui/lei ha acquisito dal rappresentante dell'unità sanitaria prima dell'inizio del tirocinio;
- d. Allegare al presente accordo la prova di un'assicurazione medica valida, disponibile durante il tirocinio sul territorio dello Stato nel quale si svolge il tirocinio pratico;
- e. Presentare regolarmente, anche dopo la chiusura del tirocinio, un manuale per il tirocinio pratico, comprendente:
 - Il titolo del modulo del tirocinio;
 - Competenze messe in pratica;
 - Attività svolte durante il tirocinio;
 - Osservazioni personali sull'attività svolta.
- f. L'attività pratica è obbligatoria ed è un requisito per superare l'anno;
- g. Durante l'intero periodo del tirocinio, lo studente mantiene il suo status di studente al "Vasile Goldiș" Western University di Arad.

V. Qualità dei servizi

ART. 6 Le attività educative devono essere organizzate così da rafforzare la qualità dell'attività sanitaria, nel rispetto dei diritti del paziente, dell'etica e della deontologia medica.

ART. 7. L'unità sanitaria è responsabile, ai sensi della legge, per il rispetto delle condizioni della sistemazione, igiene, cibo, e per la prevenzione di infezioni nosocomiali e del rimborso dei danni causati ai pazienti.

ART.8. I servizi erogati in accordo col presente accordo devono rispettare i criteri di qualità rilasciati dagli organi di legge abilitati.

VI. Responsabilità dell'accordo

ART. 9. In caso di non conseguimento o di adempimento inadeguato degli obblighi contrattuali, la parte colpevole deve all'altra un risarcimento-interessi.

VII Clausola speciale

ART. 10 (1) Qualsiasi circostanza indipendente dalla volontà delle parti, avvenuta dopo la firma del presente contratto, e che impedisca la sua esecuzione, viene considerata di forza maggiore ed esonera da responsabilità le parti richiedenti. Sotto la presente clausola, vengono considerati di forza maggiore eventi come: guerra, rivolta, terremoto, grandi inondazioni, embargo.

(2) La parte che richiede la causa di forza maggiore deve avvisare l'altra parte entro 5 giorni dall'avvenimento del rispettivo evento di forza maggiore, rispettivamente dalla cessazione della data situazione. Se non viene avvisata entro le scadenze sopra menzionate di inizio e fine

dell'evento di forza maggiore, la parte richiedente deve pagare un risarcimento di tutti i danni subiti dall'altra parte per non essere stata avvisata in tempo.

(3) La forza maggiore porta alla sospensione degli obblighi dell'accordo per almeno 10 giorni dalla sua avvenuta. Alla scadenza del termine, qualsiasi delle parti può porre fine all'accordo.

VIII. Termine e cessazione dell'accordo

ART. 11. (1) Il presente accordo cessa alla scadenza del tempo per il quale è stato concluso.
(2) Il presente accordo può essere interrotto per richiesta di qualunque delle parti in accordo, secondo le disposizioni sullo scioglimento del contratto.

IX. Corrispondenza

ART. 13 (1) La corrispondenza relativa alle prestazioni del presente accordo è in forma scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o direttamente presso le sedi delle parti.

(2) Entro 3 giorni lavorativi dall'avvenuto cambiamento ai dati del presente accordo, ogni parte in accordo deve avvisare l'altra dei suddetti cambiamenti.

X. Modifiche all'accordo

ART.14 Secondo i termini di occorrenze di nuovo atto normativo del settore, applicabile durante l'esecuzione del presente contratto, le clausole opposte devono essere modificate e completate proporzionalmente.

ART. 15 Se una clausola del presente accordo viene dichiarata nulla, le altre disposizioni dell'accordo non ne saranno interessate. Le parti sono d'accordo che qualsiasi clausola dichiarata nulla venga sostituita da un'altra clausola che corrisponda il più possibile allo spirito dell'accordo.

ART. 16 il presente contratto potrà subire modifiche a seguito di negoziazione o accordo bilaterale, di iniziativa di una delle parti, sotto la riserva della notifica scritta dell'intenzione di cambiamento e sulle proposte di cambiamento almeno 5 giorni di calendario prima della data prevista per la modifica.

ART. 17. La modifica viene eseguita da un addendum firmato da entrambe le parti e allegato al presente accordo.

XI. Soluzione contenziosi

ART.18 (1) Le contestazioni suscitate legate alla chiusura, l'esecuzione, la modifica e la cessazione o su altri richieste derivanti da questo accordo devono essere sottoposte ad un procedimento preliminare di amabile soluzione.

(2) Contenziosi irrisolti, in accordo con il paragrafo (1) devono essere risolti da un tribunale competente.

XII. Altre clausole

Art. 19 Il presente accordo deve essere completato con gli ordinamenti delle Disposizioni del ministro della salute e del ministro dell'educazione, ricerca e gioventù n° 140/1.515/2007 per l'approvazione della Metodologia sulla base del quale si è ottenuta la cooperazione tra gli ospedali e gli istituti di istruzione superiore e medica, così come le disposizioni della DIRETTIVA 2005/36/EC DEL PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche personali.

Art. 20 A nome dell'UNIVERSITA', il presente accordo è firmato da Preside della Facoltà di Medicina, autorizzato sulla base della decisione n° 44 del 11 marzo 2016 rilasciata dal Rettore dell'UNIVERSITA'.

Il presente accordo è stato concluso in data odierna, 17 marzo 2016, in triplice copia da quattro pagine l'una , una per ogni parte contraente.

	Unità sanitaria	"Vasile Goldiș" Western University di Arad /RO	Studente
Nome e cognome		Preside di facoltà Prof. Assoc. dr. Carmen NEAMTU, MD PhD	LOCCI M. VALENTINA
Timbro e firma		TIMBRO E FIRMA FACOLTA' DI MEDICINA	
Nome e cognome	Coordinatore del tirocinio,		
Timbro e firma			
Data			